

ACCORDO DI COLLABORAZIONE DIDATTICA E SCIENTIFICA TRA L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITE DE LA VALLEE D'AOSTE E IL COMUNE DI AOSTA

TRA

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, rappresentata dalla Rettrice pro tempore Prof.ssa Manuela Ceretta, domiciliata per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A, a ciò autorizzata con Delibera del Consiglio dell'Università n. 15 del 07 marzo 2025

E

Il Comune di Aosta, rappresentato dal Dirigente dell'Area A3 Dott.ssa Stefania Magro, domiciliato in Aosta, Piazza Chanoux n.1, a ciò autorizzato con Delibera della Giunta comunale n. 224 del 02 dicembre 2024

qui di seguito chiamati anche Università e Comune, oppure - unitamente o disgiuntamente - Parti

PREMESSO CHE

- l'Università, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del proprio Statuto, sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento;
- l'Università, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del proprio Statuto, concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socioeconomico del territorio;
- l'Università, nell'ambito degli indirizzi generali di sviluppo, intende rafforzare il proprio ruolo nel contesto regionale, anche mediante la valorizzazione di convenzioni e collaborazioni con enti territoriali pubblici e privati;
- Il Comune di Aosta, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, intende promuovere tutte le azioni idonee a supportare l'attività politico-amministrativa, anche mediante la realizzazione di puntuali attività scientifiche finalizzate all'approfondimento di tematiche di particolare interesse.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse all'accordo sono da considerarsi parte integrante dello stesso.

Art. 2 – Finalità

Le Parti si propongono di potenziare la reciproca collaborazione sviluppando, in maniera congiunta e, all'occorrenza, in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, specifiche iniziative su tematiche di comune interesse.

Art. 3 – Oggetto

Le parti concordano di collaborare nell'organizzazione di attività didattiche, di ricerca e di promozione culturale aventi ad oggetto argomenti ritenuti di comune intesa di particolare rilevanza per il contesto sociale, economico, storico e politico di riferimento.

La prima iniziativa nell'ambito del presente Accordo consiste nello svolgimento, da parte di studenti iscritti ai corsi di studio attivati dall'Università, con la supervisione scientifica di docenti della stessa, di attività di studio e approfondimento ai fini della redazione di tesi di laurea sui temi del "Giorno della memoria" di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211 e del "Giorno del ricordo" di cui alla legge 30 marzo 2004, n. 92.

Art. 4 – Modalità attuative

Le iniziative di cui all'articolo 3 saranno approvate dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti e saranno oggetto di apposito scambio di note, nelle quali saranno indicati, in modo dettagliato, i rispettivi impegni.

Per quanto concerne la prima iniziativa prevista nell'ambito del presente Accordo:

- il Comune si impegna a finanziare n. 10 borse di studio per tesi di laurea, per complessivi 20.000,00 euro. I fondi saranno trasferiti all'Università a seguito della comunicazione dei nominativi degli studenti beneficiari delle borse di studio;
- l'Università si impegna a curare le procedure di selezione degli studenti e conferimento delle borse di studio per tesi di laurea finanziate dal Comune.

Art. 5 – Responsabili

La responsabilità delle azioni previste dal presente Accordo e il relativo coordinamento sono assicurati mediante l'individuazione di un responsabile per ciascuna delle Parti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

In particolare, i Responsabili:

- curano le comunicazioni ufficiali;
- concordano le modalità di realizzazione delle attività, con particolare riferimento ai periodi di svolgimento e alla pubblicizzazione delle iniziative;

- assicurano la continuità delle attività poste in essere.

Ciascuna Parte comunica all'altra il nominativo del Responsabile individuato.

Art. 6 - Durata e rinnovo

Il presente Accordo ha durata triennale a partire dalla data della sottoscrizione da parte di entrambe le Parti.

L'Accordo potrà essere rinnovato alla scadenza per pari periodo, secondo modalità e criteri stabiliti dai vigenti rispettivi ordinamenti. La formalizzazione dell'eventuale rinnovo può avvenire anche mediante scambio di note fra le Parti.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in attuazione del D.lgs. n. 196/03, nonché del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano, altresì, a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione del presente Accordo.

Il responsabile della protezione dei dati per l'Università è contattabile ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.univda.it, rpd@univda.it.

Il responsabile della protezione dei dati per il Comune è contattabile al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.aosta.it

Articolo 8 - Tutela dell'immagine e Codice etico

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine delle iniziative comuni e quella di ciascuna di esse.

I loghi delle Parti saranno utilizzati nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo.

Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative alle iniziative realizzate in collaborazione nell'ambito del presente Accordo, fatti salvi i diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

Le Parti si impegnano a collaborare nel garantire il rispetto e l'osservanza del Codice etico dell'Università.

Articolo 9 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile giungere a un'intesa, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente

competente per qualunque controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.

Art. 10 – Registrazione e spese di bollo

Il presente Accordo sarà registrato soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. Imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall'Università - autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006.

Art. 11 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

*LA DIRIGENTE DELL'AREA A3 – SERVIZI
SOCIALI, DEMOGRAFICI E PUBBLICA
ISTRUZIONE
Stefania Magro
(firmato digitalmente)*

*LA RETTRICE
DELL'UNIVERSITÀ
Manuela Ceretta
(firmato digitalmente)*